



CONFINDUSTRIA CANAVESE
Associazione Industriali del Canavese

QUADERNI

ACCORDI DOGANALI TRA GLI STATI E ORIGINE DELLE MERCI

03

dicembre 2019

ACCORDI DOGANALI TRA GLI STATI E ORIGINE DELLE MERCI

03 - DICEMBRE 2019

CONFINDUSTRIA CANAVESE
Associazione Industriali del Canavese
Corso Costantino Nigra, 2 - Ivrea (TO)
www.confindustriacanavese.it

Accordi doganali tra gli Stati e Origine delle merci



CONFINDUSTRIA CANAVESE
Associazione Industriali del Canavese

La presente pubblicazione è stata realizzata da Confindustria Canavese.

Autore

Gianfranco Franciscono, Responsabile dell'Area Economia e Credito, Centro Studi, Trasporti, Energia e Internazionalizzazione di Confindustria Canavese

Alcuni testi sono stati tratti dai siti Ufficiali dell'Unione Europea e dell'Agenzia delle Entrate e dei Monopoli

Pubblicazione: dicembre 2019

L'Internazionalizzazione è uno dei temi prioritari delle imprese di cui si discute spesso anche in Canavese. Viste le difficoltà del nostro mercato nazionale, da diversi anni verificiamo che solo le industrie che si rivolgono ai mercati esteri riescono a crescere in volumi, fatturato e creazione di valore.

In questo senso, così come accade per le altre scelte strategiche come la digitalizzazione, la crescita dimensionale, la sostenibilità e il passaggio generazionale, l'internazionalizzazione è sempre di più una necessità per le aziende. Ciò che cambia è in che modo, con quali livelli di presenza estera e in quali Paesi: variabili che dipendono dai settori e dai mercati di riferimento.

Per queste ragioni abbiamo deciso di dedicare il terzo Quaderno di Confindustria Canavese del 2019 alle tematiche internazionali e in particolare a una problematica specifica, ma sempre più importante, come quella delle relazioni economiche e degli accordi tra gli Stati che, a loro volta, generano i grandi temi dell'origine non preferenziale, del Made in Italy e dell'origine preferenziale.

Non basta, infatti, sapersi proporre al meglio sui mercati internazionali o essere competitivi riuscendo ad acquisire ordini dall'estero. Per le imprese è indispensabile gestire anche nel migliore dei modi tutti gli aspetti gestionali e operativi collegati alla consegna di una merce o alla realizzazione di una operazione internazionale. Perché, purtroppo, basta anche soltanto una procedura non ben realizzata per generare conseguenze negative all'impresa, anche rilevanti.

Confindustria Canavese assiste le imprese ad essa aderenti, direttamente o tramite le strutture confindustriali e altri enti convenzionati, in tutte le questioni collegate al commercio estero: promozione e prospezione di mercato, contratti, procedure doganali, trasporti e consegne, fiscalità, incassi e finanziamenti collegati all'internazionalizzazione.

L'Italia oggi compare al settimo posto nel ranking internazionale dei Paesi esportatori e in particolare siamo i secondi in Europa dopo la Germania. Un "Made in Italy" che riguarda non solo i classici settori della moda, dell'arredamento e dell'agroalimentare, ma che ha come sua punta di diamante la meccanica, la mecatronica e il comparto dei macchinari di produzione, settori molto presenti anche nel nostro Canavese.

Quindi, impegniamoci ancora di più per crescere sui mercati internazionali e facciamo bene, informandoci e formandoci sulle procedure più corrette ed efficaci.

Come Confindustria Canavese siamo pronti ad accompagnarvi in questo importante percorso.

Patrizia Paglia

Presidente Confindustria Canavese

Sommario

Premessa	9
1. L'Organizzazione Mondiale del Commercio	11
2. Il ruolo delle dogane.....	13
2.1 Le Dogane.....	13
2.2 L'attività doganale.....	14
2.3 Le Fonti del Diritto Doganale.....	16
2.4 Le Barriere al Commercio Estero	17
3. Gli accordi doganali tra gli Stati.....	19
3.1 Classificazione.....	19
3.2 Preferenze tariffarie generalizzate	19
3.3 Accordi bilaterali	20
3.4 Zone (o Aree) di libero scambio	21
3.5 Unioni doganali	22
3.6 Mercato Unico e integrazione tra gli Stati	23
3.7 Quadro degli Accordi multilaterali tra gli Stati	24
4. L'Unione Europea	28
4.1 Definizioni dell'Europa	28
4.2 L'Unione Europea	29
4.3 Il Territorio Doganale dell'UE	29
4.4 Composizione dell'Unione Europea	31
4.5 L'Unione Monetaria (UEM) e l'Euro.....	32

5. Gli accordi dell'Unione Europea	33
5.1 Accordi precedenti e quadro generale	33
5.2 Paesi con Accordo stipulato con l'Unione Europea	34
5.3 Accordo PanEuropeo mediterraneo	36
5.4 I nuovi Accordi commerciali dell'UE	38
6. L'origine delle merci	43
6.1 Le due definizioni dell'Origine	43
6.2 Gli elementi comuni	44
6.3 Origine Comune o Commerciale o Non Preferenziale	44
6.4 Come si definisce l'Origine non preferenziale	45
6.5 Made in Italy: obblighi e regole	48
6.6 Certificati di Origine	50
6.7 Origine preferenziale	51
6.7 Esportatore autorizzato e Dichiarazione su fattura	55
7. Siti utili per ulteriori informazioni	57
8. Modelli e Allegati	58

Premessa

In questi ultimi mesi si è molto parlato di guerre commerciali, dazi e limitazioni del commercio internazionale.

Dopo decenni in cui il vento della globalizzazione soffiava impetuoso, oggi prevalgono le chiusure da parte dei diversi governi e una attenzione estrema rispetto alla difesa dei prodotti e degli interessi esclusivamente nazionali.

Indubbiamente, la Trade War Usa-Cina, la Brexit annunciata ma non ancora compiuta, il perdurare delle tensioni tra Russia e Ucraina, ma anche le numerose guerre aperte in diversi Continenti, creano un clima di incertezza nel commercio internazionale. Questo è ancora più preoccupante in un Paese fortemente votato all'esportazione e al commercio estero come l'Italia, la seconda nazione manifatturiera in Europa.

Tuttavia, tutte le analisi economiche evidenziano che solo l'apertura dei mercati genera crescita e che la specializzazione tra i diversi Paesi rende in generale i prodotti meno costosi e più efficienti, facendo crescere il commercio mondiale, ma anche il PIL e il benessere.

I dati più emblematici sono quelli del CETA, l'Accordo tra l'Unione Europea ed il Canada, molto dibattuto e contestato a volte da alcuni enti e anche associazioni di rappresentanza. I dati delle Esportazioni europee e anche italiane verso tale Paese nell'anno 2018 evidenziano un significativo incremento, sia relativamente al settore agroalimentare sia anche per molti settori più tipicamente industriali.

Inoltre, se la globalizzazione ha generato una crescita esponenziale delle economie di molti Paesi asiatici e anche di alcuni di quelli Europa centrale, tuttavia anche per i Paesi europei si sono aperte nuove opportunità.

Perché questi Paesi in crescita non sono solo più esportatori in Europa, ma oggi sono diventati anche importanti acquirenti di prodotti, ad esempio nei principali settori del Made in Italy, come l'Agroalimentare, il Tessile/Abbigliamento e il Mobile/Arredo ma anche nella Meccanica e nei Macchinari, comparti che a pieno titolo si possono considerare all'interno della filiera del "prodotto italiano bello e ben fatto".

Questa guida vuole essere un aiuto per le Imprese nelle loro attività di internazionalizzazione, indirizzandole nell'affrontare le procedure doganali; questo, in particolare con riferimento ai temi oggi molto di attualità degli Accordi commerciali internazionali e dell'Origine delle merci.

Ma tra gli auspici c'è anche quello di stimolare le Aziende ad andare oltre le semplici esportazioni, acquisendo in qualche modo una visione internazionale ed una attenzione alle dinamiche dei diversi Paesi e Continenti del Commercio Internazionale, anche al fine di poter cogliere al meglio le opportunità di sviluppo laddove effettivamente si creano.

1. L'Organizzazione Mondiale del Commercio

Al fine di favorire lo sviluppo dei commerci internazionali e fornire regole comuni ai diversi Paesi, da molti decenni si è ritenuto necessario definire degli Accordi o meglio ancora creare delle Organizzazioni internazionali con la finalità di presidiare tali tematiche.

Il **GATT - General Agreement on Tariffs and Trade** (Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio) è un protocollo internazionale che venne firmato a Ginevra il 30 ottobre 1947, in una importante fase politica ed economica per lo sviluppo della pace tra i popoli e la ricostruzione post bellica in molti Paesi; l'obiettivo era stabilire le basi per un sistema multilaterale di relazioni commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale; questo nella convinzione che avrebbe prodotto una crescita generalizzata nei diversi Continenti e Paesi.

Lo stesso GATT operava in base al principio della "nazione più favorita" (most favored nation): le condizioni applicate al Paese più favorito venivano applicate in modo automatico a tutte le nazioni partecipanti. I rapporti tra GATT e Unione Europea erano regolati, nel diritto comunitario, dall'articolo 113 del Trattato di Roma (come successivamente modificato dal Trattato di Maastricht) il quale attribuisce all'Unione Europea una competenza esclusiva in materia di politica commerciale. Tale Organizzazione, il GATT, ha operato fino all'anno 1994, quando è stato poi sostituito dal **WTO**.

Dal 1° gennaio 1995, alla conclusione dell'Uruguay Round, i cui negoziati tra il 1986 e il 1994 hanno lungamente impegnato i Paesi aderenti, è operativa la **WTO-World Trade Organization**, l'Organizzazione Mondiale del Commercio che si caratterizza per essere permanente e dotata di proprie istituzioni; ha adottato i principi e gli accordi raggiunti in seno al GATT, facendoli evolvere, anche perché il WTO si occupa non solo dei beni commerciali e degli accordi sui beni (GATT), ma anche del settore agricolo, del tessile, del commercio, dei servizi (GATS) e delle proprietà intellettuali (TRIPS).

Obiettivo generale del WTO è quello dell'abolizione o della riduzione delle

barriere tariffarie al commercio internazionale, relative ai beni commerciali, ai servizi e alle proprietà intellettuali; tra gli scopi vi è anche quello di supervisionare i numerosi accordi commerciali tra gli stati membri. Alla data del 26 giugno 2014 aderivano dall'Organizzazione 160 Paesi; l'elenco aggiornato degli stati membri del WTO può essere reperito sul Sito: www.wto.int.

Alcuni importanti Paesi sono entrati nell'organizzazione in anni relativamente recenti dopo lunghe trattative, come la Cina (2004) e la Russia (2012). Altri Paesi non-membri sono presenti come "osservatori" (e, tra questi, molti hanno fatto richiesta di adesione all'organizzazione): tra i più significativi vi sono: Algeria, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Iran, Iraq, Libano, Libia, Serbia, Sudan, Uzbekistan.

I Paesi ancora oggi esclusi dal WTO sono una rarità e non di reale importanza economica nei commerci mondiali; con essi è veramente difficile effettuare operazioni, non essendoci regole comuni di tipo commerciale riconosciute con gli altri Stati.

L'ultimo ciclo negoziale era stato avviato a fine 2001, con il Doha Round. Solo dopo più di 10 anni di negoziati si è raggiunto un accordo raggiunto sul cosiddetto "Pacchetto di Bali", in occasione della IX Conferenza Ministeriale svoltasi nell'omonima località a dicembre 2013. L'accordo ha definito nuove misure sul Commercio, Sviluppo ed Agricoltura, rilanciando il ruolo del WTO a salvaguardia del sistema commerciale multilaterale.

2. Il ruolo delle dogane

2.1 LE DOGANE

Le Dogane sono organismi di carattere pubblico che hanno il compito di verificare e sovrintendere al traffico delle merci **“importate in”** ed **“esportate da”** un determinato Paese o Area definita a seguito di Accordi (ad es. una Unione Doganale).

Senza effettuare un excursus storico, si può dire comunque che la funzione doganale ha accompagnato molti secoli. Questo anche per gli stretti legami con la tassazione al fine del finanziamento degli Stati e con le esigenze di controllo del territorio relativamente alle persone e alle merci.

Le stesse merci principalmente vengono oggi classificate individuando una **“Tariffa doganale”** e ad esse vengono abbinate condizioni agevolative o di limitazione dei traffici e della tassazione. Tali limitazioni generalmente sono applicate all'importazione, ma esistono vincoli legati anche a beni da esportare, ad es. per alcune tipologie di flora e fauna, opere d'arte (o comunque beni considerati tali, come i tappeti storici in Turchia), merci **“dual use”** ed armi vere e proprie.

La **classificazione doganale delle merci** viene effettuata attribuendo ad ogni prodotto, in base alla categoria merceologica di appartenenza, un **codice (o voce doganale) di 8, 10 o 11 cifre**; di queste, sei indicano le voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato (SA o HS), valido a livello internazionale; la settima e l'ottava identificano le sottovoci della nomenclatura combinata (NC), definite a livello di Unione Europea; per le merci in importazione, a queste si aggiungono due ulteriori cifre che indicano le sottovoci Taric italiane a cui si aggiunge una eventuale undicesima per l'Export.

Come evidenziato, la nomenclatura di base è quella del Sistema armonizzato (SA), la convenzione multilaterale, gestita e aggiornata dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) che predispone codici sino a sei cifre e le relative descrizioni per classificare i prodotti in base alla materia di cui son fatti o alla funzione che svolgono.

Tale nomenclatura è organizzata in 97 capitoli e 21 sezioni; i capitoli sono

spesso preceduti da note introduttive utili, tra l'altro, a comprendere in che capitolo e in che codice classificare un prodotto.

È basandosi sul sistema armonizzato SA che è possibile effettuare ricerche sulla classificazione degli altri Paesi WTO con sui si prevede di commercializzare, utilizzando l'utilissimo sito messo a disposizione dall'Unione Europea e reperibile all'indirizzo <https://madb.europa.eu/>.

Se in qualche modo le stesse Dogane vengono associate generalmente ad una limitazione dei traffici, esse rappresentano in effetti lo strumento principale per

- favorire e regolare l'attività economica internazionale
- garantire la collaborazione commerciale tra gli Stati

Proprio per favorire traffici economici e limitare la tendenza di ciascun Paese a favorire le merci in esso prodotte, gli stessi Stati hanno deciso fin dall'Ottocento di definire e sottoscrivere degli Accordi bilaterali in cui venivano pattuite esenzioni o riduzioni dei dazi stessi in cambio di altrettante concessioni (spesso su altre merceologie) da parte delle controparti; ad esempio, all'inizio della prima guerra mondiale l'Italia aveva sottoscritto accordi bilaterali con i principali Stati del Commercio internazionale allora conosciuto.

Successivamente si sono sviluppati gli Accordi multilaterali e sono state definite le Organizzazioni di controllo degli stessi Accordi come il WTO.

2.2 L'ATTIVITÀ DOGANALE

L'attività doganale ricopre una duplice funzione:

- **funzione fiscale**, con l'obiettivo di assicurare entrate allo Stato (Dazi, IVA, accise)
- **funzione economica**, in particolare per:
 - controllo beni in entrata/uscita
 - favorire attività interna

- sicurezza dei consumatori e dei lavoratori
- controllo sanitario
- difesa patrimonio artistico
- funzione di polizia
- funzione statistica

A seguito della costituzione prima della Comunità Economica Europea e poi dal 1993 dell'Unione Europea, i diversi Stati partecipanti hanno delegato molte funzioni alla stessa Unione o comunque si sono dati regole comuni.

Oggi di fatto in diverse materie connesse alla gestione delle Dogane, al fine di non creare effetti distorsivi o meccanismi di concorrenza sleale, i singoli Stati dell'Unione Europea **non hanno possibilità di legiferare** e tutta la normativa di base è unicamente di natura comunitaria. Ad esempio, non possono essere introdotte penalizzazioni nazionali verso le merci in entrata da fuori UE e tantomeno per quelle di provenienza comunitaria.

Con riferimento alla **Funzione fiscale**, tale vincolo vale sicuramente per i Dazi che sono comuni a tutti i 28 Paesi (e riportati insieme alla Nomenclatura combinata in una apposita Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee); relativamente all'Imposta sul Valore aggiunto (quindi l'Iva in Italia, VAT nella sigla inglese) sono stabilite a livello comunitario delle forchette all'interno delle quali ogni Stato stabilisce le proprie percentuali. Sono regolamentate, invece, solo in modo limitato le Accise, per le quali le scelte dei singoli Stati esprimono molto bene le prevalenze produttive e di consumo, nonché le scelte politiche conseguenti (ad esempio in Italia vi sono accise ridotte sul vino, mentre in Germania sono basse sulla birra).

Relativamente alla **Funzione economica**, attraverso numerose Direttive e Regolamenti l'Unione Europea ha man mano omogeneizzato la maggior parte delle regole ed ha fornito un quadro giuridico comune.

Solo con riferimento a quanto regolamentato dalle Direttive, i singoli Stati possono prevedere normative parzialmente dissimili in fase di applicazione.

Tuttavia, non hanno nessuna facoltà di legiferare su nuovi dazi o vincoli autonomi di tipo doganale e che comunque non derivino dalla Normativa europea.

2.3 LE FONTI DEL DIRITTO DOGANALE

• CODICE DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA

- REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU)
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (RD).
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (RE).
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/341 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (RDT).

• TESTO UNICO DOGANALE

- D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43

• TESTO UNICO DELLE ACCISE

- D.Lgl. n. 504 del 26 ottobre 1995

• CLASSIFICAZIONE MERCI E DAZI

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento

to (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (viene pubblicato ogni anno; quello citato è riferito all'anno 2019).

- Disposizioni Preliminari alla Tariffa Doganale Comune.

- **DUAL USE**

- Regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

- **DECRETI FISCALI**

- DPR 26/10/1972 n. 633
- D.L. 30/8/1993 n.331 conv. L. 29/10/1993 n. 427

- **DECRETI MINISTERIALI E CIRCOLARI**

2.4 LE BARRIERE AL COMMERCIO ESTERO

Da sempre le dogane nazionali in modo più o meno velato hanno sempre svolto una attività volta a **favorire le merci interne** e scoraggiare più o meno direttamente le importazioni.

Chiaramente la reciprocità di tali azioni determinava notevoli vincoli alla crescita dei traffici internazionali, creando in qualche modo dei danni generalizzati allo sviluppo economico.

In assenza di vincoli, infatti, in un modello ideale il sistema economico favorirà le specializzazioni e ciascun produttore e di conseguenza ciascun Paese si concentrerà sulle produzioni che è in grado di realizzare meglio, in modo più efficiente ed efficace.

Proprio per questo sono nati e si sono sviluppati gli **Accordi commerciali**.

Tuttavia, restano numerose **“Barriere al Commercio Estero”**, più o meno esplicite, che di fatto favoriscono le merci interne di un certo Paese rispetto a quelle importate e che possono essere classificate in:

- **TARIFFARIE** (dazi e sovraddazi, imposte sul valore aggiunto, accise, altre forme di tassazione)
- **NON TARIFFARIE**
 - Fisiche: a partire dalle stesse Dogane o comunque vincoli geografici o altro che impediscono il passaggio delle merci.
 - Tecniche: l'obbligo di produrre in un dato modo, con certe caratteristiche e utilizzando specifici componenti (ad es. i famosi fari gialli storici delle auto francesi).
 - Qualitative: obbligo di acquisire specifiche certificazioni.
 - Sanitarie: vincoli di ingresso a tutela della salute, ma comunque a limitazione degli ingressi di prodotti.
 - Sussidi pubblici alle attività economiche interne: contributi, agevolazioni e finanziamenti agevolati per gli operatori locali, che quindi distorcono la concorrenza.
 - Limitazioni della concorrenza: politiche antimonopolio o al contrario azioni che limitano il potenziale aumento di competitori su determinati mercati.

Quanto sopra indicato è spesso dovuto a scelte politiche o ad azioni che trovano valide giustificazioni (ad esempio, tutte le scelte ed i controlli connessi a tematiche sanitarie e di sicurezza); tuttavia, l'effetto indiretto di tali decisioni può essere, se non bene orientate e controllate da un ente regolatore, quello di favorire in qualche modo tutti coloro che producono all'interno di uno specifico Paese, a scapito di quanti hanno deciso di esportarvi.

3. Gli accordi doganali tra gli Stati

3.1 CLASSIFICAZIONE

Ecco una classificazione delle tipologie di **Accordi doganali**:

• ACCORDO MONOLATERALE	
• ACCORDO BILATERALE	- non reciproco - reciproco
• ACCORDO MULTILATERALE	- tra più Stati
• ZONA DI LIBERO SCAMBIO	- tra più Stati - non ci sono dazi interni
• UNIONE DOGANALE	- tra più Stati - non ci sono dazi interni - tariffa esterna comune
• MERCATO UNICO	- tra più Stati - non ci sono dazi interni - tariffa esterna comune - libera circolazione dei fattori produttivi

3.2 PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE

Il Sistema delle **Preferenze Generalizzate (SPG)** è utilizzato dall'Unione Europea dal 1971 ed ha l'obiettivo di aiutare la crescita dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) agevolando le loro esportazioni, al fine di renderli economicamente autosufficienti e stimolare il loro sviluppo industriale; questo perché possano diventare soggetti attivi all'interno del commercio inter-

nazionale.

Per questo, al fine di limitare la chiusura delle economie dei Paesi sviluppati nei confronti dei prodotti originari dei PVS, specie in settori nei quali le esportazioni da parte dei PVS potrebbero essere competitive, in particolare nel settore agricolo, le Preferenze tariffarie generalizzate incentivano le importazioni di beni originari di questi mercati riducendo, o addirittura annullando, i dazi doganali che invece gravano sulla stessa tipologia di prodotto quando esso è originario da altri paesi non beneficiari del sistema SPG.

Tale sistema **non è** quindi reciproco, trattandosi di agevolazioni tariffarie adottate in via unilaterale dalla UE al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei PVS sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primario di eliminare la povertà. Queste misure sono, anche, ammissibili ai sensi dei principi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), con particolare riferimento alla possibilità di concedere un trattamento diverso e più favorevole ai PVS.

Dal 1° gennaio 2014 viene applicato il nuovo sistema di preferenze generalizzate previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 978/2012 che abroga il precedente Regolamento (CE) n. 732/2008. Le nuove preferenze resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Sono esclusi dal Sistema delle Preferenze Generalizzate i Paesi che abbiano concluso o concluderanno Accordi di libero scambio con l'UE.

3.3 ACCORDI BILATERALI

Si tratta di un Accordo commerciale **di due Stati** con l'obiettivo di ridurre o azzerare le barriere tariffarie e non tariffarie nei commerci tra loro. Non è prevista una omogeneizzazione della Tariffa esterna (dazi di importazione da Paesi terzi).

Le merci che godranno della riduzione o abbattimento dei dazi sono individuate applicando il concetto di **Origine Preferenziale** (vedere Par. 6.6). Per ciascuna merce interessata vengono definite nell'Accordo la tariffa applicabile (non necessariamente reciproca e identica) e le condizioni necessa-

rie per l'acquisizione di tale Origine (valore aggiunto minimo, materie prime da utilizzare, tipologia di lavorazione necessaria, ecc.).

I testi degli Accordi sono pubblicati in modo ufficiale sui rispettivi Organi di comunicazione (Gazzette o Bollettini). Per l'UE gli Accordi bilaterali sono reperibili sulle Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea (GUCE).

L'Unione Europea, infatti, ha stipulato numerosi Accordi bilaterali con numerosi Stati dei diversi Continenti, applicabili a tutti i propri Paesi aderenti. In tale caso, come già illustrato, la stessa UE è considerabile come un unico Stato poiché la normativa doganale, come verrà specificato in seguito, è in capo direttamente all'Unione e non ai singoli Paesi unionisti.

Gli Accordi bilaterali stipulati dall'Unione Europea sono diversi uno dall'altro in ragione delle trattative effettuate e delle esigenze espresse dai contraenti; per questa ragione non è possibile definire un unico concetto di Origine preferenziale applicabile su ciascuna singola merce, pur esistendo evidentemente numerosi tratti comuni delle definizioni.

Gli Accordi bilaterali possono prevedere, a fianco delle misure doganali, altre forme di collaborazione tra i due Paesi, in ambito economico, fiscale, finanziario, ecc.

3.4 ZONE (O AREE) DI LIBERO SCAMBIO

Si tratta di un Accordo commerciale fra **due o più Stati** diversi, che si impegnano a **eliminare** le barriere tariffarie e non tariffarie che limitano la libera circolazione di beni e servizi tra loro, ma che mantengono una politica commerciale indipendente nei confronti dei Paesi terzi.

Quindi, all'interno di un Accordo che definisce una ZLS (denominati anche FTA – Free Trade Agreement o ALS - Accordo di Libero Scambio) i dazi di importazione di ciascun Paese firmatario dell'Accordo rimangono autonomi e non concordati. Quest'ultimo elemento differenzia la Zona di libero scambio rispetto all'Unione doganale.

Al fine di evitare rischi di riesportazione di beni originariamente importati da altri Paesi (in particolare quelli rispetto ai quali si applica una tariffa

bassa) nelle Zone di Libero Scambio si applicano delle **Regole di Origine** riguardo alle merci condivise.

Usufruiranno, quindi, dei dazi pari a zero solo le merci Originarie di uno dei Paesi della Zona ma non quelle di origine di Paesi terzi, neppure se già immesse in un primo Stato aderente e poi riesportate. Quindi una merce di origine cinese importata in Svizzera potrà successivamente entrare in Norvegia ma solo dopo aver assolto ad un secondo dazio in quest'ultimo Paese.

I benefici della Zona di Libero Scambio fanno capo alla possibilità di una maggiore integrazione commerciale e allo sviluppo di una competizione più forte. Tuttavia, come detto, rispetto all'Unione doganale (che prevede la libera circolazione dei beni e l'adozione di una politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi) e rispetto al Mercato comune (che rappresenta un'Unione doganale al cui interno è possibile anche la libera circolazione di tutti i fattori produttivi), la ZLS non permette di creare rapporti così intensi.

Le zone di Zone di Libero Scambio più note sono l'EFTA nell'area europea e nel continente americano il NAFTA.

3.5 UNIONI DOGANALI

Come già evidenziato, l'Unione Doganale rappresenta un ulteriore passo nell'integrazione commerciale tra gli Stati e rappresenta in tale scala il terzo livello, dopo l'Accordo bilaterale e la Zona di Libero Scambio.

Ciò che la caratterizza rispetto alla ZLS è che i Paesi applicano una **Tariffa doganale esterna comune**; cioè, vengono pagati dazi all'importazione uguali in tutti i Paesi dell'Unione.

Nell'Unione Europea, che è anche una Unione doganale, per le merci provenienti dai Paesi terzi si utilizza la **Tariffa integrata comunitaria** (TARIC).

Quindi, una merce sdoganata a Genova, Rotterdam o ad Amburgo pagherà la stessa Tariffa. Inoltre, le merci già sdoganate nell'UE vengono definite in **Libera pratica** e dopo la loro immissione nell'Unione potranno circolare

all'interno dell'Unione senza pagare più dazi interni, anche se di origine di Paesi terzi.

Ovviamente per giungere a tale stadio è necessaria una forte collaborazione tra le autorità doganali di tutti i Paesi partecipanti, perché la normativa e le procedure doganali dovranno essere uguali ed i controlli dovranno essere omogenei (il più possibile). Questo per non creare punti di più facile permeabilità che mettano a rischio tutti i Paesi unionisti.

Infatti, nell'UE la Comunità e il codice doganale comunitario garantiscono l'applicazione uniforme delle norme da parte delle amministrazioni doganali degli Stati membri; i controlli doganali alle frontiere esterne hanno l'obiettivo di tutelare i consumatori dalle merci e dai prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute. Le autorità doganali dei Paesi membri, poi, collaborano con servizi di politica e immigrazione nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, i traffici di esseri umani, droga, armi e merci contraffatte e denaro.

Il tema Unione doganale è tornato di stretta attualità con la **Brexit**, perché una delle opzioni in campo per l'uscita, anche per scongiurare la cosiddetta Hard Brexit, è la permanenza del Regno Unito nell'Unione doganale, anche se non più nell'Unione Europea.

Nel commercio internazionale l'Unione Europea è l'esempio più compiuto di Unione doganale; nel mondo, ve ne sono alcune altre, di minore rilevanza; tuttavia la stessa UE ha favorito ulteriori Unioni doganali che la coinvolgono direttamente, come quella con la Turchia e la EUCZ/EUCU, l'Unione Doganale che unisce i 28 Paesi dell'Ue a Monaco, San Marino, Andorra, Turchia e ad alcuni territori britannici.

3.6 MERCATO UNICO E INTEGRAZIONE TRA GLI STATI

L'Unione doganale in termini di possibile integrazione è seguita dal Mercato unico, dall'Unione economica e monetaria e, infine, dall'integrazione economica completa.

Il Mercato Unico è un'Unione doganale con politiche comuni sulla regolamentazione dei prodotti e dei fattori di produzione.

Il Mercato Unico si realizza quando i Fattori Produttivi circolano liberamente. Si tratta di:

- persone
- merci
- capitali
- servizi

Nella CEE la liberalizzazione è stata avviata dal 1° gennaio 1993 e deve ancora essere completata.

La stessa liberalizzazione può definirsi **completa per le merci** (per le quali le dogane interne sono abolite), ma solo parzialmente realizzata per le persone, i capitali ed i servizi (a vari stadi di avanzamento a seconda delle tematiche).

Con il **Trattato di Maastricht del 1992** dall'inizio dell'anno successivo è nata l'UNIONE EUROPEA con l'obiettivo della convergenza delle economie e dell'unificazione monetaria.

3.7 QUADRO DEGLI ACCORDI MULTILATERALI TRA GLI STATI

Anche al fine di acquisire una visione globale degli scambi internazionali, non limitata alla sola nostra dimensione nazionale o a quella comunitaria, è importante sapere che **nei diversi Continenti sono numerosi gli Accordi doganali tra gli Stati** che spesso si sono tramutati in Zone di Libero Scambio e in alcuni, limitati, casi in Unioni doganali. Conoscerli può essere utile soprattutto alle Aziende fortemente internazionalizzate e presenti in termini produttivi in Paesi stranieri e che potrebbero utilizzarne i vantaggi nelle loro attività di vendita o acquisto.

Ecco alcuni dei principali Accordi Doganali nel mondo (attenzione, le sigle possono variare a seconda della lingua utilizzata):

Europa

EFTA

Nella regione europea è operativa dal gennaio 1960, la European Free Trade Area (EFTA), originariamente costituita da 7 Paesi (Austria, Danimarca, Gran Bretagna, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera), che oggi vanta 4 Paesi membri (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), mentre 5 dei Paesi fondatori hanno aderito successivamente all'Unione Economica Europea (Austria, Danimarca, Gran Bretagna, Portogallo, Svezia).

EEA

Lo Spazio Economico Europeo nacque dall'accordo tra i paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS), cioè Islanda, Norvegia, Liechtenstein ma non la Svizzera, e i 28 paesi dell'Unione Europea.

CEFTA

Accordo centro-europeo di libero scambio, ne fanno parte Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia Slovenia, Bulgaria, Romania, Croazia, Macedonia, Albania, Bosnia Herzegovina, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Serbia. Alcuni di questi Paesi ora fanno parte dell'Unione Europea.

EUCZ/EUCU

Unione Doganale che unisce l'Ue a Monaco, San Marino, Andorra, Turchia e ad alcuni territori britannici.

Africa e Medio Oriente

ECOWAS

È un accordo economico stipulato da quindici stati dell'Africa occidentale nel 1975, e tuttora in vigore. Attraverso l'ECOMOG questi paesi svolgono anche una funzione di cooperazione per la sicurezza dell'Africa occidentale. Cinque paesi membri del CEDEAO (lo stesso acronimo in francese) hanno progettato di adottare una moneta comune a partire dal 2015; la moneta dovrebbe chiamarsi Eco. L'unione monetaria verrà detta Zona monetaria dell'Africa occidentale.

CEMAC

È un'organizzazione che promuove la cooperazione economica regionale nell'Africa centrale. Ne fanno parte Angola, Burundi, Camerun, Ciad, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, RD del Congo, Ruanda, Sao Tome e Principe.

EFTA-SACU

L'accordo di libero scambio che lega i paesi dell'AELS (Svizzera, Norvegia, Islanda e Lichtenstein), altrimenti detta EFTA, con i paesi della SACU (Southern African Customs Union), ossia Sud Africa, Namibia, Botswana, Lesotho e Swaziland.

AFTZ

Acronimo che sta per African Free Trade Zone. L'accordo di libero scambio coinvolge 26 Paesi.

GAFTA

Si tratta dell'Area Araba Allargata di libero scambio. Comprende 18 dei 22 Paesi che formano la Lega Araba.

Asia e Oceania

SAFTA

L'area di libero scambio dei paesi Sud Asiatici è nata nel 2004 dopo l'accordo raggiunto dalle autorità di India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, Nepal, Sri Lanka e Maldive.

APTA

L'accordo di libero scambio Asia-Pacifico risale al 1975. È stato siglato da Cina, India, Bangladesh, Corea del Sud, Mongolia, Laos e Sri Lanka.

ASEAN+3

Forum di coordinamento tra i 10 paesi che partecipano all'accordo di libero commercio tra le nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) e Cina, Corea del Sud e Giappone.

AANZFTA

L'Accordi di libero scambio tra i membri ASEAN, l'Australia e la Nuova Zelanda.

SPARTECA

Accordo di libero scambio e cooperazione del pacifico meridionale. Permette ai piccoli stati oceanici di accedere al mercato australiano e neozelandese.

CISFTA

Accordo di libero scambio tra Russia, Ucraina, Moldavia, Bielorussia, Armenia, Uzbekistan, Kazakistan e Kirghizistan.

Americhe

NAFTA

L'Accordo di libero scambio che lega Usa, Canada e Messico, operante dal dicembre 1992, è denominato North America Free Trade Agreement (NAFTA); questo, estende al Messico l'Accordo di libero scambio originariamente creato tra USA e Canada.

EU-CARICOM

Partnership tra paesi Ue e 20 paesi caraibici (CARICOM)

DR-CAFTA

Accordo di libero scambio tra gli Usa e i paesi centroamericani (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua). Inizialmente CAFTA, nel 2004, venne aggiunta la sigla DR in seguito all'adesione della Repubblica Dominicana.

ALADI

Accordo che comprende i maggiori paesi Sudamericani ma anche Messico, Cuba e Panama.

4. L'Unione Europea

4.1 DEFINIZIONI DELL'EUROPA

L'Europa può essere definita in diversi modi, a seconda dell'ambito considerato. Le definizioni più comuni sono:

EUROPA GEOGRAFICA

È il Continente comprendente anche la Russia europea e la parte nord della Turchia; può essere inserito Israele con riferimento ad alcune tematiche.

UNIONE EUROPEA

Insieme dei 28 Stati (in attesa della Brexit) raggruppati in una Organizzazione politica ed economica sovranazionale; inizialmente Comunità Economica Europea è diventata successivamente una Unione doganale e con il Trattato di Maastricht ha imboccato la strada della convergenza delle economie e dell'unificazione monetaria. Come noto, questa Istituzione sta ora vivendo una fase di difficoltà nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

UNIONE MONETARIA

Detta anche Eurozona, è l'insieme degli stati che adottano un'unica moneta, l'Euro.

4.2 L'UNIONE EUROPEA



497 milioni di abitanti, 28 Paesi (in attesa della Brexit)

4.3 IL TERRITORIO DOGANALE DELL'UE

È costituito dal territorio geografico dei 28 Paesi aderenti all'Unione Europea, del quale fanno parte le acque territoriali e marittime interne, lo spazio aereo sovrastante.

Ne fanno parte:

- a) territori austriaci di Jungholz e Mittelberg
- b) Principato di Monaco

- c) Repubblica di San Marino
- d) Dipartimenti d'Oltremare francesi (DOM - Martinica, Guadalupa, Guyana francese e Reunion)
- e) Isola di Man (Gran Bretagna)
- f) Isole Canarie (Spagna)

Il Codice Doganale Comunitario (CDC) stabilisce qual è il **territorio doganale dell'Unione Europea** che differisce dal territorio geografico perché alcune parti di esso ne sono escluse.

Ciò comporta che nei territori esclusi, sebbene facenti parte dell'Unione, le merci non possono liberamente circolare ma sono ancora soggette ad operazioni doganali.

I territori esclusi sono i seguenti:

- a) Isole Faeroer (Danimarca)
- b) Groelandia
- c) Isola di Helgoland (Germania)
- d) Territorio di Busingen (Germania)
- e) Ceuta e Melilla (Spagna)
- f) Territori d'oltremare francesi (TOM - Polinesia francese, Wallis e Futuna, Nuova Caledonia, isole antartiche ed australi francesi) e Collettività Territoriali di Mayotte, di St. Pierre e Miquelon
- g) Livigno e Campione d'Italia
- h) Acque nazionali italiane del Lago di Lugano (tra Ponte Tresa e Porto Ceresio)

4.4 COMPOSIZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1957

BELGIO
FRANCIA
GERMANIA
ITALIA
LUSSEMBURGO
OLANDA

1973

DANIMARCA
REGNO UNITO
IRLANDA

1981

GRECIA
1986
PORTOGALLO
SPAGNA

1995

AUSTRIA
FINLANDIA
SVEZIA

2004

CIPRO
ESTONIA
LETTONIA
LITUANIA
MALTA
POLONIA
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA SLOVACCA
SLOVENIA
UNGHERIA

2007

BULGARIA
ROMANIA

2015

CROAZIA

2020

USCITA DELLA GRAN BRETAGNA?

Sono numerose le trattative per l'Ingresso dell'Unione Europea; i principali Paesi sono:

- Turchia
- Albania
- Macedonia

4.5 L'UNIONE MONETARIA (UEM) E L'EURO

L'**EURO** è la moneta unica dell'Unione europea. Dodici degli allora quindici Stati membri dell'Unione lo hanno adottato per le operazioni non in contanti dal 1999 e per tutti i pagamenti dal 2002, quando sono entrati in circolazione le monete e i biglietti in euro.

Tre paesi (Danimarca, Svezia e Regno Unito) non hanno preso parte a questa unione monetaria.

Parallelamente all'obiettivo della stabilità monetaria, di competenza della Banca centrale europea, l'Unione Europea adottando l'Euro persegue un obiettivo di convergenza economica tra gli Stati.

I Paesi facenti parte dell'Unione Monetaria e che attualmente adottano l'Euro sono 19. Sono entrati a far parte dell'area dell'euro più recentemente la Slovenia nel 2007, Cipro e Malta nel 2008 e la Slovacchia nel 2009, l'Estonia nel 2011, la Lettonia nel 2014 e la Lituania nel 2015.

Secondo gli obiettivi dell'Unione Europea, tutti i nuovi Stati membri dell'UE, se lo vorranno, adotteranno l'euro non appena saranno in grado di soddisfare i criteri stabiliti.

Vi sono alcuni altri Paesi minori che pur non facendo parte dell'Unione monetaria utilizzano l'Euro come moneta interna: Andorra, Città del Vaticano, Principato di Monaco, San Marino, Montenegro e Kosovo.

5. Gli accordi dell'Unione Europea

5.1 ACCORDI PRECEDENTI E QUADRO GENERALE

L'Unione Europea gestisce le relazioni commerciali con i Paesi terzi stimolando e sottoscrivendo **accordi commerciali**, con l'obiettivo di sviluppare gli scambi e superare le barriere commerciali.

Attraverso la politica commerciale l'Unione, poi, promuove i principi ed i valori europei, come la democrazia, i diritti umani, l'ambiente e i diritti sociali.

Gli accordi commerciali dell'Unione Europea possono essere classificati a seconda del loro contenuto in:

- **Accordi di partenariato economico (APE)** - sostengono lo sviluppo dei partner commerciali dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
- **Accordi di libero scambio (ALS)** - consentono l'apertura reciproca dei mercati tra i paesi sviluppati e le economie emergenti, mediante la concessione di un accesso preferenziale ai mercati
- **Accordi di associazione (AA)** - rafforzano accordi politici più ampi.

L'UE conclude anche accordi commerciali non preferenziali, nell'ambito di intese più ampie come gli **accordi di partenariato e cooperazione (APC)**. I negoziati relativi agli accordi commerciali sono condotti conformemente alle norme di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto dei principi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Gli Accordi dell'Unione Europea si sono nel tempo evoluti e man mano sono stati allargati in termini di numeri di Paesi coinvolti ma anche con l'estensione della collaborazione non solo agli aspetti doganali, ma anche a quelli dei servizi e più in generale dello sviluppo economico e sociale dei Paesi coinvolti.

Gli Accordi commerciali sono in genere molto complessi in quanto si tratta di testi giuridici che disciplinano un'ampia gamma di attività, dall'agricoltura alla proprietà intellettuale. Tuttavia, essi hanno in comune un certo numero di principi fondamentali.

Nel giugno 2018, nel contesto delle crescenti tensioni commerciali a livello mondiale, il Consiglio europeo ha evidenziato la necessità di preservare e approfondire il sistema multilaterale disciplinato da regole. L'UE si è inoltre dichiarata pronta a migliorare, insieme ai partner che condividono gli stessi principi, il funzionamento dell'OMC.

Sono attualmente in corso numerose trattative per nuovi Accordi o per il rinnovo e l'aggiornamento di Accordi precedenti. In particolare, è di questi giorni l'applicazione di quello con Singapore, con la creazione di una nuova Zona di Libero Scambio.

Gli Accordi economici o commerciali hanno l'obiettivo primario dell'eliminazione o abbattimento dei dazi doganali e degli ostacoli non tariffari agli scambi di beni e servizi. Sempre più spesso contengono, però, anche rilevanti disposizioni su aspetti come: tutela della proprietà intellettuale, liberalizzazione degli investimenti, appalti pubblici, concorrenza e sviluppo sostenibile.

Tutti gli Accordi siano essi Bilaterali, Zone di Libero Scambio o Unioni Doganali si basano sui principi dell'**Origine Preferenziale delle Merci**, regolamentati dal Codice Doganale Comunitario; l'applicazione operativa alle singole voci di Tariffa doganale (Taric) e le condizioni per l'ottenimento dello status di Merci di Origine possono essere reperite unicamente sui testi dei singoli Accordi, pubblicati sulle Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea.

5.2 PAESI CON ACCORDO STIPULATO CON L'UNIONE EUROPEA

Non esistendo un elenco ufficiale dei Paesi del Commercio mondiale con cui sono stati stipulati dall'Unione Europea, per comodità delle Imprese riportiamo qui di seguito una tabella da noi realizzata con informazioni prese da diverse fonti e senza pretesa di completezza:

Paese	Sigla ISO	Anno di avvio
Albania	AL	2009
Algeria	DZ	2005
Andorra	AD	1991
Bosnia ed Erzegovina	BA	2008-2015
Camerun	CM	2014

Canada	CA	2017
Ceuta	XC	1985-2001
Cile	CL	2005
Cisgiordania e Striscia Di Gaza	PS	1997-2009
Colombia	CO	2013
Colombia, Ecuador, Perù	CO – EC – PE	2013
Corea Del Sud	KR	2011
Costa D'avorio	CI	2016
Egitto	EG	2004
Georgia	GE	2014 - 2016
Ghana	GH	2016
Giappone	JP	2019
Giordania	JO	2002
Islanda	IS	1973-1994 S.E.E./E.E.A
Isole Faroer	FO	1997
Israele	IL	2000
Kosovo	KO	2009-2016
Libano	LB	2003-2006
Macedonia	MK	2001-2004
Marocco	MA	2000
Melilla	XL	2001
Messico	MX	2000
Moldavia	MD	2014-2016
Montenegro	ME	2008-2010
Norvegia	NO	1973-1994 S.E.E./E.E.A
Perù	PE	2013
Serbia	RS	2009-2013
Siria	SY	1997
Sud Africa	ZA	2000-2016
Svizzera e Liechtenstein	CH (+LI)	1973
Tunisia	TN	1998
Turchia	TR	1995-1998
Ucraina	UA	2008-2014

Vi sono, poi, numerosi altri Accordi multilaterali che coinvolgono numerosi Paesi:

Denominazione Accordo	Paesi	Anno di avvio
Sistema delle Preferenze Generalizzate	Elenco disp. a richiesta.	2008
Centro America	HN -NI -PA -CR -SV -GT	2013
ACP (Africa, Caraibi e Pacifico)	Elenco disp. a richiesta	2008
CARIFORUM	Elenco disp. a richiesta	2008
SADC (Africa)	Elenco disp. a richiesta	2018
ESA (Africa)	Elenco disp. a richiesta	
Paesi e Territori d'Oltremare	Elenco disp. a richiesta	2011-2014
PACIFIC 2011	Figi e Papua Nuova Guinea	2011

5.3 ACCORDO PANEUROPEO MEDITERRANEO

Nel mese di aprile 2011 è stata sottoscritta per l'UE una convenzione regionale sull'origine delle merci scambiate nell'**area paneuromediterranea**. La convenzione riunisce in un unico strumento giuridico tutte le norme in materia di origine delle merci scambiate nel contesto di circa 60 accordi bilaterali di libero scambio (ALS) tra i paesi della zona paneuromediterranea, compreso il processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE (PSA).

Oltre all'Unione europea, le parti contraenti di questa convenzione sono:

- gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera;
- i firmatari della dichiarazione di Barcellona: Algeria, Autorità palestinese, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia;
- Isole Fær Øer;

- i partecipanti al processo PSA: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia, nonché il Kosovo.
- Georgia, Moldova e Ucraina.

Per definire le preferenze tariffarie da applicare si dovrà stabilire l'**origine delle merci**. I prodotti sono considerati originari della zona di cumulo paneuromediterranea se sono:

- interamente ottenuti (ad esempio estratti, raccolti o, nel caso di animali vivi, nati e cresciuti) nel territorio di una parte contraente;
- composti da materiali originari di paesi non firmatari della convenzione (materiali non originari), ma che sono stati sufficientemente lavorati o trasformati nel territorio di una parte contraente come descritto nell'allegato II dell'appendice I dell'Accordo;
- importati dallo Spazio economico europeo (SEE) ed esportati in un'altra parte contraente.

La convenzione si basa su un sistema di Cumulo paneuromediterraneo dell'origine nell'ambito del quale le parti contraenti possono utilizzare i prodotti originari nei rispettivi paesi come se fossero stati prodotti all'interno del proprio paese. Ai sensi del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell'origine, vige un sistema di **cumulo diagonale tra l'UE e molti dei paesi in questione**.

Relativamente alle **Prove dell'origine**, le autorità doganali del Paese esportatore emettono dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED come evidenza dell'origine dichiarata. Questo permette agli importatori di altre parti contraenti di godere dei regimi tariffari preferenziali. È anche possibile ricevere una dichiarazione di origine o un certificato EUR-MED di dichiarazione di origine da un esportatore autorizzato.

La decisione è stata applicata a partire dal 26 marzo 2012, ai sensi della Decisione del Consiglio 2013/94/PESC, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013).

5.4 I NUOVI ACCORDI COMMERCIALI DELL'UE

a) Accordo di Libero scambio con la Corea del Sud

L'Accordo di libero scambio tra l'Unione Europea, e i suoi Stati membri, e la Repubblica di Corea è stato il primo stipulato dall'UE applicando nuove modalità operative, con l'obiettivo di semplificare le procedure ed al tempo stesso garantendo la correttezza nello svolgimento delle operazioni doganali e nell'attribuzione dello stato di Bene Originario.

L'Accordo era stato firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010, ratificato in Italia con legge 4 agosto 2015 n. 138, applicato provvisoriamente fin dal 2011 e diventato definitivamente operativo a seguito della sua avvenuta ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

Dall'applicazione provvisoria le Parti contraenti avevano abolito la quasi totalità dei dazi all'importazione mentre, dal 1° luglio 2016, i dazi sono stati eliminati su tutti i prodotti, ad eccezione di un numero limitato di prodotti agricoli.

L'Accordo ha portato al superamento dell'Eur 1 emesso in dogana, introducendo la necessità per gli Operatori dell'ottenimento dello Status di Esportatore autorizzato da parte degli Uffici delle dogane.

Nei fatti, tra l'UE e la Corea del Sud l'unica prova di origine contemplata è la **Dichiarazione di origine**, rilasciata dall'Esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

Lo Status è concesso indipendentemente dal valore dei prodotti esportati ed è basato sulla possibilità di dimostrare da parte dell'Azienda esportatrice l'esistenza di adeguate scritture contabili, di un sistema di controllo di gestione e di acquisizione dei necessari documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, comprese le dichiarazioni dei fornitori e dei produttori. Sono esentate solo le spedizioni di valore fino a 6.000 euro.

b) Accordo di Libero Scambio CETA UE – Canada

Il Comprehensive Economic and Trade Agreement-CETA, l'Accordo di Libero Scambio stipulato tra l'Unione Europea ed il Canada è entrato in vigore il 21 settembre 2017. Sia l'UE che il Canada avevano completato l'iter formale di approvazione da parte del Parlamento europeo e della Canadian House of Commons nella primavera di quell'anno.

Sin dal primo giorno dell'entrata in vigore del CETA, le imprese della UE possono **usufruire dell'esenzione daziaria** nelle operazioni di import ed export con il Canada.

Per esportare o importare dal Canada, similmente a quanto accade nell'accordo con la Corea, non è previsto l'EUR 1 ma la **Dichiarazione di Origine**. Questa è contenuta nell'Allegato 2 del relativo Protocollo sulle regole di origine come disciplinata dagli artt. 18-19 (Sezione C, Procedure di origine del Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine).

Può essere rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale, riferibile alla spedizione in oggetto, per spedizioni di beni oltre 6.000 € solo da un Esportatore Registrato nel sistema REX.

La Banca dati Rex è un sistema di certificazione dell'origine dei beni istituito dalla Commissione Europea e reso disponibile dal 1° gennaio 2017.

Il CETA ha rappresentato il **primo accordo di libero scambio bilaterale per cui è prevista la registrazione nel sistema REX**. Tale sistema ha l'obiettivo di sostituire in maniera progressiva il sistema di certificazione dell'origine basato su documenti rilasciati dalle autorità governative.

Le disposizioni relative al sistema REX (contenute nel Regolamento di esecuzione UE 2447/2015) prevedevano che nel periodo transitorio - decorrente dal 1° gennaio 2017 e fino alla data limite del 31 dicembre 2017 - fossero pienamente applicabili le procedure relative agli esportatori autorizzati.

Con l'entrata in vigore, il 14 giugno 2017, del Regolamento 2017/989, l'articolo 68 del Regolamento di esecuzione è stato modificato prevedendo, esplicitamente e per tutti i Paesi dell'Unione europea, che "fino al 31 dicembre 2017 un documento relativo all'origine poteva essere compilato da un esportatore non registrato, purché fosse un esportatore autorizzato nell'Unione".

Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva stabilito che, dall'entrata in vigore dell'Accordo, le aziende che volevano esportare in esenzione daziaria dovessero richiedere lo status di Esportatore Autorizzato-AE (certificazione ottenibile con richiesta all'Ufficio delle Dogane competente per territorio) mentre quelle che ne fossero già in possesso potessero richiedere l'estensione della certificazione al Canada.

Con l'attivazione integrale della procedura di registrazione alla banca dati, ora è la stessa Agenzia delle Dogane a provvedere alla registrazione delle Aziende, fermo restando che l'Agenzia può richiedere informazioni supplementari per la registrazione.

c) **Accordo di Libero scambio UE – Giappone**

Il 1° febbraio 2019 è entrato in vigore l'Accordo di Libero scambio UE–Giappone, con l'obiettivo di eliminare quasi tutti i dazi doganali sulle merci reciprocamente esportate, con una previsione di un differenziale annuo di circa un miliardo di euro in favore dell'Europa.

Anche in questo caso gli Esportatori usufruiscono dell'Accordo registrandosi nella Banca dati REX.

Il 12 dicembre 2018 il Parlamento europeo aveva votato a favore dell'Accordo di partenariato economico Unione Europea-Giappone, creando una **Zona di libero scambio** che copre quasi un terzo del PIL totale mondiale.

Le aziende interessate a esportare in Giappone nel quadro di tale accordo devono procedere alla propria registrazione nel **Sistema REX** (Registered Exporter System), certificando in tal modo l'origine UE del prodotto esportato.

La registrazione al sistema REX avviene attraverso la presentazione della domanda all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, utilizzando unicamente il modulo di domanda 22-06 BIS, contenuto nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione del 18 aprile 2018 e scaricabile anche sul sito dell'Unione Europea.

Chiaramente, il Modello per la registrazione REX per l'EPA UE-Giappone è lo stesso utilizzato per gli altri accordi commerciali della UE, ad es. il CETA con il Canada. Una volta ottenuto il numero REX al termine della registrazione, l'operatore può utilizzarlo per esportare in Giappone e in tutti i Paesi che lo richiedano nel quadro dei loro accordi preferenziali.

d) Accordo di Libero scambio UE – Singapore

Giovedì 21 novembre 2019 è entrato in vigore ufficialmente il Free Trade Agreement fra Unione Europea e Singapore.

Si tratta anche in questo caso di uno dei primi accordi di nuova generazione negoziati dall'Unione. Oltre all'**eliminazione dei dazi doganali** e degli ostacoli non tariffari agli scambi di beni e servizi, contiene infatti disposizioni importanti su questioni come tutela della proprietà intellettuale, liberalizzazione degli investimenti, appalti pubblici, concorrenza e sviluppo sostenibile.

È inoltre il primo accordo commerciale sottoscritto dall'UE con un Paese dell'Asean (l'Associazione delle nazioni dell'Asia sudorientale), una regione destinata ad assumere in futuro un ruolo sempre più centrale nelle catene globali del valore. Obiettivo originario dell'Unione era giungere ad un accordo bi-regionale; a tal fine nel 2007 furono avviati negoziati con il Segretariato dell'Associazione, abbandonati tuttavia appena due anni dopo a favore di un approccio bilaterale.

Suddiviso in 16 Capitoli principali, il Free Trade Agreement fra Unione Europea e Singapore porterà all'eliminazione dei dazi doganali sui rimanenti prodotti europei ancora sottoposti a tariffe e manterrà invariato l'attuale livello di accesso duty free per tutte le categorie merceologiche già di fatto liberalizzate. In aggiunta contiene ulteriori disposizioni importanti su questioni connesse alle cessioni di merci, come già prima indicato.

Data la natura fortemente integrata del sistema economico singaporiano con le catene regionali del valore, le norme in tema di regole di origine contenute nell'Accordo mirano a raggiungere un equilibrio tra due diverse esigenze: il riconoscimento alle imprese di una certa flessibilità per l'acquisto di componenti da **altri paesi Asean** e la fissazione di requisiti minimi per il riconoscimento del trattamento preferenziale.

In termini generali, per l'ottenimento di tale status, i prodotti europei o singaporiani devono potersi considerare "interamente ottenuti" o "sufficientemente lavorati o processati". Per alcune categorie di prodotti è previsto il cosiddetto "cumulo ASEAN" che permette di considerare originari di Singapore alcuni componenti acquisiti da altri membri dell'Associazione.

Per usufruire delle agevolazioni previste nell'ambito dell'Accordo, è necessario anche in questo caso che gli esportatori europei utilizzino un'apposi-

ta "Dichiarazione di Origine".

Questa può essere rilasciata su fattura o su qualsiasi altro documento commerciale (riferibile alla spedizione in oggetto) da tutti gli operatori per spedizioni di beni fino a 6.000 €, e da Esportatore Autorizzato per quelle di valore superiore.

6. L'origine delle merci

6.1 LE DUE DEFINIZIONI DELL'ORIGINE

L'Origine delle Merci è uno strumento indispensabile nella politica commerciale dell'Unione Europea.

Va precisato, intanto, che vi è una duplice definizione di Origine:

- **Di Diritto Comune o Origine non preferenziale**

Sono le Regole che ciascun Paese esportatore stabilisce in modo generale e uniforme nei confronti di tutti gli altri Paesi Partner (e che non godono di vantaggi tariffari).

A queste regole si collega l'applicazione di misure all'importazione dei prodotti come divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine
Reg. (UE) N. 952/2013 art. 59-63.

- **Origine Preferenziale**

Sono le regole che consentono ai prodotti importati da alcuni Paesi e che soddisfano specifici requisiti di ottenere benefici daziari all'importazione.

Tali benefici riguardano la concessione di un "trattamento preferenziale", come la riduzione di dazi o la loro esenzione, l'abolizione di divieti quantitativi o i contingenti.

Le regole generali per l'acquisizione dell'Origine preferenziale sono definite nei Regolamenti comunitari, mentre le condizioni specifiche da rispettare sono contenute nei Singoli Accordi tra UE ed i Paesi accordisti.

Reg. (UE) N. 952/2013 art. 64-66

6.2 GLI ELEMENTI COMUNI

- L'Origine di una merce **non dipende** dal Paese di acquisto, di provenienza della merce o di residenza fiscale del fornitore.
- **Non è affatto obbligatorio** commercializzare merce di Origine (non è un requisito obbligatorio o sanitario o tecnico), ma, se per la stessa merce è possibile dimostrare o dichiarare l'Origine, allora si determinano specifiche conseguenze di carattere formale e/o economico.

L'Origine fa riferimento di regola al territorio comunitario, ma l'Origine non Preferenziale di regola è riferita allo Stato, essendo specificamente citata l'origine nazionale.

6.3 ORIGINE COMUNE O COMMERCIALE O NON PREFERENZIALE

All'**Importazione** la Dogana accerta l'Origine da:

- Esame della normale documentazione commerciale
- Esaminando le caratteristiche tecniche della merce
- Basandosi sul Certificato di Origine rilasciato nel Paese di provenienza

Per l'**Esportazione** non tutti i Paesi richiedono il Certificato di origine.

I Certificati di Origine (ovviamente sempre con riferimento alla non preferenziale) sono emessi da Enti Pubblici autorizzati, spesso le Camere di Commercio o Uffici ministeriali o del Commercio Estero.

In Italia il Certificato di Origine è rilasciato dalla Camera di Commercio (quella in cui l'Azienda ha la sede legale o unità produttiva o filiale principale).

La Richiesta va presentata in modo telematico il Software Cert'O, con ritiro poi personale presso gli uffici camerali (vedere Par. 6.6).

L'**Origine non Preferenziale** può essere accertata in dogana o richiesta all'Esportazione per molteplici motivazioni:

- Obblighi imposti da singoli Stati (è consigliato verificare sempre pre-

ventivamente la documentazione necessaria sull'apposito sito dell'Unione Europea <https://madb.europa.eu/madb/>)

- Disposizioni relative alla dichiarazioni connesse al Made In (...Italy o altro); su questo punto invitiamo a prestare attenzione alla Legge 99/2009, che prevede sanzioni civili e penali per le mendaci Dichiarazioni relative alla diciture "Made in Italy" o "Prodotto in Italia" oppure apposizione di simboli o colori che identifichino erroneamente il prodotto come italiano
- Accertamento della Qualità (o presunzione della stessa sulla base del Paese di produzione)
- Rispetto delle normative di Sicurezza
- Definizione di Valori assicurativi

Nonostante la presentazione di un Documento ufficiale attestante l'Origine l'autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'Origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria e dagli eventuali Paesi importatori.

6.4 COME SI DEFINISCE L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

Per stabilire l'Origine non Preferenziale di una merce occorre individuare la regola (o le regole) applicabile e quindi verificare se il processo produttivo la rispetta.

Ci sono due criteri di base che determinano l'origine non preferenziale di un prodotto:

- Prodotti interamente ottenuti (Originari o primari)
- Prodotti che hanno subito una Trasformazione Sostanziale

1° criterio: prodotti interamente ottenuti in un unico Paese o territorio

Nella richiesta del Certificato di origine, per i prodotti che rientrano in questa casistica, andrà compilato il Paragrafo 1) che prevede: *la merce è totalmente italiana, o (altro Stato dell'UE) essendo stata fabbricata o prodotta da*

Sono quei prodotti interamente realizzati in un Paese, ovvero **prodotti primari** nel loro stato naturale, i loro derivati, o prodotti industriali ottenuti con il solo impiego di fattori produttivi originari al 100% dello stesso Paese:

Quindi, sono merci interamente ottenute in un Paese (o nel suo mare territoriale):

- a) i prodotti minerali estratti in tale Paese;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
- g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese. sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere precedenti o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

2° criterio: ultima lavorazione o trasformazione sostanziale

Nella richiesta del certificato di origine, per i prodotti che rientrano in questa casistica, andrà compilato il PARAGRAFO 2) che prevede: *la merce ha subito in Italia, o in altro Paese dell'UE, l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo.*

Va utilizzato per le merci **lavorate** in due o più Paesi o prodotte con l'impie-

go di materiali o componenti non originari nell'UE. Viene utilizzato particolarmente per beni industriali, macchinari e impianti.

In base a questo criterio, un bene è originario nel Paese in cui è avvenuta l'**ultima lavorazione o trasformazione**, che deve essere **sostanziale** e quindi:

- portare alla realizzazione di un prodotto nuovo, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva
- rappresentare una fase importante del processo di fabbricazione:
 - economicamente giustificata (in termini di valore economico)
 - effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo

Il cambio di voce doganale nella classificazione per le prime 4 cifre si considera adeguato all'assolvimento del principio del "prodotto nuovo", mentre la variazione delle due sole prime cifre di regola è opportuno che sia associata anche ad ulteriori criteri in termini di valore o comunque importanza del processo di lavorazione.

Le **lavorazioni che non fanno mai acquisire l'origine** (e che quindi non sono considerate sostanziali) sono:

1. le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
2. le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
3. i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
4. la presentazione delle merci in serie o insieme o la loro messa in vendita;
5. l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
6. la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un pro-

dotto completo;

7. lo smontaggio o il cambiamento di uso;
8. la somma di due o più operazioni tra quelle sopra elencate.

Pertanto, le attività di mera conservazione di un prodotto o che si limitino a **modificare nell'aspetto esteriore** la merce (ad es. cambio di packaging, di imballaggio, di confezione) non possono mai essere considerate sufficienti a conferire l'origine.

Non assume rilevanza al fine del conferimento dell'Origine il fatto che l'idea del prodotto, il suo progetto, la realizzazione dello stile, la realizzazione di eventuali disegni avvenga in un Paese per acquisirne l'origine. Pertanto, il cosiddetto "Designed in" non è assimilabile al Made In.

Gli eventuali **pezzi di ricambio** forniti come dotazione di un bene (esempio di un macchinario) seguono le regole di origine del macchinario; tali pezzi, quindi, non godono di regole di origine autonome, purché vi siano le seguenti condizioni:

- il pezzo di ricambio è necessario per il funzionamento del macchinario
- il suo impiego è essenziale al momento della produzione dell'oggetto, anche se potrà necessitare di sostituzione o manutenzione

6.5 MADE IN ITALY: OBBLIGHI E REGOLE

Con l'espressione Made In Italy si indica in genere l'eccellenza della produzione artigianale e industriale italiana che ha spesso portato i prodotti italiani a primeggiare nella competizione commerciale internazionale.

All'estero, infatti, i prodotti italiani hanno nel tempo guadagnato una notevole fama in molte delle merceologie interessate: abbigliamento, calzature, design, alimentare, ma anche meccanica e tecnologia. Si tratta di una definizione di marketing che richiama alcuni elementi nel cliente: qualità di realizzazione, cura dei dettagli, fantasia del disegno e delle forme, durevolezza.

Di fatto, fino ad alcuni anni fa, era possibile apporre la bandiera italiana,

la dicitura "Italy" o "Made in Italy" su un prodotto riferendosi alla parte imprenditoriale del "produttore", mentre quella produttiva (manifatturiera, coloro che materialmente lavorano il prodotto) vera e propria poteva trovarsi ovunque. Bastava quindi che il prodotto fosse "pensato o disegnato" se non tout-court "gestito" da un imprenditore italiano, anche se questo era realizzato in un qualsiasi altro luogo.

Nel 2009 è stata emanata una specifica legge per tutelare il Made in Italy; il D.L. 135 del 25 settembre 2009, successivamente convertito. In particolare, ai sensi dell'art. 16 dal titolo appunto "Made in Italy e prodotti interamente italiani" chiunque "faccia uso di una **indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia**, quale "100% made in Italy, "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa" o altre indicazioni che inducano a ritenere il prodotto interamente realizzato in Italia, è passibile di sanzioni ai sensi dell'art. 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

Non si tratta, quindi, di una definizione doganale, ma nella quale comunque oggi si utilizzano aspetti della Normativa doganale (Origine non preferenziale, così come prima definita) per individuare la correttezza dell'apposizione della Dicitura "Made Italy".

Inoltre, il comma 6 dell'art. 16, introducendo il nuovo comma 49 bis dell'art. 4 della L. 24/12/2003 n. 350, dispone infatti che *"costituisce fallace indicazione di origine l'uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto"*.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria (da €10.000 a € 250.000. Nell'art. 49-ter, poi, è sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito.

In effetti, il controllo di regola **non avviene al momento dell'importazione ma in quello della commercializzazione**, anche se le Dogane possono comunque verificare l'autenticità dell'origine delle merci dichiarata e la sua

coerenza con quanto risultante sul prodotto e sulla documentazione allegata.

Relativamente ai prodotti Tessili, di Pelletteria - e Arredo, la legge n. 55 dell'8 aprile 2010 che recava "Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e della calzatura", aveva introdotto l'etichettatura obbligatoria e la tracciabilità dei prodotti tessili, della calzatura e della pelletteria e dettato nuove norme e regole circa le caratteristiche di qualità che i prodotti dovevano avere per il rispetto della salute di chi li utilizza, prevedendo pene e sanzioni per le aziende che producono false dichiarazioni circa la tracciabilità delle fasi di lavorazione.

In effetti, tale Legge è stata dichiarata, poi, incompatibile con il diritto comunitario (Nota n. 518763 del 28 luglio 2010) e l'Agenzia delle Dogane con propria nota n. 119919/RU del 22 settembre 2010 non considera applicabili le relative norme.

6.6 CERTIFICATI DI ORIGINE

Dal 1° giugno 2019 la domanda di rilascio del Certificato di origine può essere presentata alle Camere di Commercio esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'utilizzo dell'applicativo **InfoCamere CERT'O**. Peraltro, con riferimento alla Camera di Commercio di Torino tale procedura era già operativa e nei fatti obbligatoria da alcuni anni.

Come già evidenziato, tali Certificati per la Repubblica Italiana assolvono alle richieste di attestazione relativamente alla **Origine non preferenziale**.

La Circolare n. 62321 del 18/03/2019 del Ministero per lo Sviluppo Economico ha diramato nuove disposizioni appunto per il rilascio dei Certificati di origine, ma anche dei visti per l'estero.

La compilazione del documento avviene attraverso una procedura informatica, al termine della quale i dati del Certificato e i documenti da allegare per consentire l'istruttoria da parte della Camera vengono trasmessi via internet ad un apposito Sportello Telematico camerale. Sulla base di quanto ricevuto, la Camera di Commercio effettua l'istruttoria e produce il documento cartaceo (Certificato) da consegnare al richiedente.

La modalità telematica può però essere usata solo per la presentazione della richiesta dei Certificati di origine, perché in genere le autorità doganali estere esigono **la produzione della copia cartacea con la firma autografa del funzionario camerale**, di conseguenza il Certificato richiesto telematicamente deve comunque essere ritirato dall'impresa, che potrà presentarsi tramite un incaricato o inviando un corriere presso lo sportello dedicato al ritiro pratiche telematiche. In questo caso è possibile inviare alla mail documenti.estero@to.camcom.it eventuale lettera di vettura, segnalando al corriere gli orari di apertura dell'ufficio.

Per attivare il Servizio il legale rappresentante (o procuratore con poteri di firma per documenti per l'estero) deve dotarsi, se non già in possesso, di un dispositivo di firma digitale (www.to.camcom.it/cns) e di un accesso al sistema telematico Infocamere previa registrazione gratuita all'indirizzo www.registroimprese.it.

Per specifiche informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio "Documenti per l'estero" presso la Camera di Commercio di Torino, Via San Francesco da Paola 24, Terzo piano – Tel. 011 571 6377 – e.mail documenti.estero@to.camcom.it - documenti.estero@to.legalmail.camcom.it. Orari: dal lunedì al giovedì 9.00-12.15 e 14.30-15.00.

6.7 ORIGINE PREFERENZIALE

Come già evidenziato in precedenza, l'Unione Europea ha Accordi economici e commerciali di diversa natura con numerosi Paesi terzi, tutti basati sulle **Regole di Origine preferenziale**.

Le regole contenute in questi accordi, però, sono diverse anche di molto da Paese a Paese e questo ne rende non sempre semplice per le Imprese l'applicazione, anche se l'Unione sta cercando di armonizzarle per quanto possibile.

Diversamente dall'Origine non preferenziale, per la Preferenziale si fa riferimento ad una **Origine Comunitaria** e mai nazionale, considerando pertanto il territorio complessivo di tutti i 28 (e futuri 27 Paesi) dell'Unione, così come prima definito.

Gli elementi comuni a questi Accordi internazionali che sono considerati **prodotti originari** dell'Unione Europea:

- quelli interamente ottenuti nell'UE
- quelli ottenuti nell'UE, cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti nel suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti

Ogni accordo o atto che accorda unilateralmente preferenze tariffarie precisa quali sono le condizioni per ottenere un prodotto **sufficientemente lavorato/trasformato**. E ciò viene fatto con riferimento alle diverse voci di nomenclatura combinata.

Di solito, poi, i requisiti richiesti dall'Accordo per usufruire dell'abbattimento tariffario e degli altri benefici prevedono che possano essere considerati i Prodotti originari o lavorati/trasformati sufficientemente dell'UE, quelli dell'/dei altro/i Paese/i beneficiario/i ed anche il mix di materiali e semi-lavorati originari di entrambi (secondo il principio del cumulo bilaterale o multiplo).

Indicativamente, i criteri principalmente richiesti negli Accordi per l'acquisizione dell'Origine preferenziale sono individuarsi nel:

- salto tariffario (cambiamento di voce doganale del Sistema Armonizzato, a 4 cifre): quando la lavorazione/trasformazione è tale per cui tutti i materiali impiegati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ottenuto;
- valore aggiunto minimo: fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari non deve eccedere una certa percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto (ad es. il 40%);
- lavorazione che conferisce l'origine: lavorazione minima che deve essere effettuata per ottenere l'origine preferenziale (indicazione di una lavorazione specifica oppure trasformazione a partire da un determinato materiale).

Purtroppo, per avere certezza che la propria merce possa acquisire il carattere di Prodotto originario rispetto a specifici Paesi, le Aziende esportatrici dovranno consultare i testi dei singoli Accordi sottoscritti dall'UE. Questo è sicuramente una notevole complicazione.

Per semplificare, si può dire che l'Origine Preferenziale nella maggioranza

dei casi si determina principalmente calcolando l'apporto dei fattori produttivi dell'Unione Europea (materie prime e semilavorati, personale, energia, spese generali, ecc.) e raffrontando il totale ottenuto al Prezzo Franco Fabbrica. Se la percentuale comunitaria supera il 60% è altamente probabile che il prodotto possa acquisire l'Origine preferenziale verso tutti i Paesi accordisti.

Per effettuare questo calcolo, le Imprese Esportatrici o comunque tutte quelle coinvolte in una Filiera di fornitura che porterà ad una esportazione dovranno cautelarsi richiedendo a tutti i propri fornitori di materie prime e semilavorati la Dichiarazione del fornitore o meglio ancora la Long Term Declaration di cui si parlerà poco più avanti.

Le Prove dell'Origine preferenziale

Per ottenere i benefici derivanti dall'applicazione delle regole sull'origine preferenziale, l'operatore che effettua l'Importazione deve poter presentare alla Dogana un documento che certifichi che le merci in oggetto soddisfino i requisiti dall'Accordo. Ovviamente tale documento sarà fornito dall'Esportatore o suo delegato.

I **documenti previsti** dagli Accordi di libero scambio o dal sistema delle preferenze generalizzate sono:

1. Certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED per i Paesi che hanno sottoscritto Accordi di libero scambio.
2. Certificato di origine Form-A per le merci provenienti dai paesi beneficiari del Sistema delle preferenze generalizzate
3. Certificato ATR per l'esportazione verso (o per l'importazione dalla) Turchia di merci immesse in libera pratica nel paese di provenienza.
4. Dichiarazione in fattura sottoscritta dal soggetto che sia Esportatore Autorizzato (AEO)

Come noto il Certificato di origine EUR 1 è il Certificato di circolazione che è previsto dalla maggior parte degli Accordi di libero scambio e quindi resta il più diffuso.

Il suo utilizzo man mano viene ridotto a seguito del crescere delle Aziende che decidono di presentare volontariamente la richiesta come Esportatore Autorizzato e di quelli che lo fanno per poter continuare ad operare con i Paesi che hanno sottoscritto con l'UE gli ultimi Accordi, rinnovati come

sopra illustrato.

Il certificato EUR 1 viene rilasciato dalle autorità doganali del Paese di esportazione dietro richiesta avanzata dall'interessato redatta su un apposito formulario riportato in allegato agli Accordi di libero scambio. Il formulario può essere redatto dall'esportatore oppure dal rappresentante autorizzato; in quest'ultimo caso, oltre a riportare esattamente le generalità dell'esportatore, deve risultare chiaramente il tipo di rappresentanza (diretta o indiretta).

I certificati, una volta emessi, hanno una durata limitata nel tempo; infatti i certificati di origine preferenziale EUR 1 devono essere presentati entro 4 mesi dalla data del rilascio (10 mesi per le esportazioni in Cile, Messico, Sudafrica e Paesi ACP).

La dichiarazione del fornitore

La normativa e gli accordi stabiliscono che l'esportatore richiedente il rilascio di un certificato di circolazione EUR 1 debba a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente del Paese di esportazione, i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti.

Fra questi documenti una particolare importanza ha la "Dichiarazione del fornitore". Il Regolamento comunitario prevede che i fornitori di soggetti che dovranno richiedere il rilascio di certificati EUR 1 inseriscano in una dichiarazione le informazioni relative alla posizione dei prodotti in base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale.

La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio di certificati di circolazione EUR 1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura. La dichiarazione può essere rilasciata **a fronte di ciascuna fornitura** ovvero può essere prodotta una **Dichiarazione a lungo termine** del fornitore (Long term declaration).

Dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell'Unione Europea e dei Regolamenti collegati (Reg. 2015/2446 e Reg. 2015/2447) è in vigore un nuovo Fac-simile.

I dettagli ed i modelli sono reperibili nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europee n. 343 del 29 dicembre 2015. È possibile scaricare le versioni della Long Term Declaration (così come peraltro le altre Dichiarazioni) in lingua

inglese, italiana ed in tutte le altre lingue comunitarie.

Principali novità della Long Term Declaration aggiornata sono che la dichiarazione ha validità per un periodo massimo di due anni (prima era solo annuale); inoltre, la dichiarazione può essere anche retroattiva per un massimo di 12 mesi, ma in questo caso scade nel giorno dell'emissione. La Dichiarazione, oltre che con la firma cartacea, può essere sottoscritta con firma elettronica.

6.7 ESPORTATORE AUTORIZZATO E DICHIARAZIONE SU FATTURA

Oltre alla richiesta di emissione di certificati di origine, gli esportatori possono attestare l'Origine preferenziale del prodotto mediante **dichiarazione su fattura**. La dichiarazione su fattura può essere apposta da qualsiasi operatore economico per le esportazioni di valore inferiore a 6.000 euro, esclusivamente dagli **Esportatori autorizzati** (AEO) per le esportazioni di valore superiore a 6.000 euro.

Lo status di esportatore autorizzato permette all'operatore di poter attestare l'origine preferenziale direttamente sulla fattura indipendentemente dal valore della merce esportata.

L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle Autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti relativi a:

1. Effettuazione di frequenti esportazioni
2. Modalità efficaci e soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.

Per quanto concerne il primo requisito l'Agenzia delle Dogane richiede che l'operatore effettui, con una certa regolarità, esportazioni verso il paese extracomunitario accordista, mentre non è necessario che lo stesso effettui numerose esportazioni nell'arco dell'anno solare.

Per quanto riguarda il secondo requisito, l'operatore deve garantire all'autorità doganale di essere a conoscenza della normativa relativa all'origine preferenziale, e di applicarla correttamente ai propri prodotti oggetto

di esportazione, anche attraverso un efficace controllo di gestione e dei costi, nonché un attento monitoraggio dell'origine di materie prime e semilavorati.

La stessa Agenzia delle Dogane e del Monopoli evidenzia a tal fine che l'Esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare.

Dopo che l'azienda ha presentato l'istanza, inviando tramite PEC lo specifico Modulo di richiesta, l'Ufficio delle Dogane competente per territorio effettua una verifica presso l'azienda per accertarsi che i requisiti prima citati siano rispettati.

Si evidenzia che l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato recentemente una Circolare nella quale evidenzia che gli Operatori doganali autorizzati non avranno più a disposizione da gennaio 2020 i **Certificati Eur 1 Pre-vidimati**; in questa categoria rientrano molti spedizionieri e doganalisti che effettuavano tale servizio per conto delle Aziende Esportatrici, ancora non provviste dello Status di Esportatore autorizzato. Ciò determinerà allungamenti dei tempi di sdoganamento ed un aumento previsto dei costi.

Per queste ragioni, ad esempio, molte Società che figurano tra i grandi committenti, di rilevi nazionale ed internazionale, stanno chiedendo proprio in queste settimane ai propri fornitori di acquisire al più presto lo Status di Esportatore Autorizzato (AEO).

7. Siti utili per ulteriori informazioni

Per tematiche comunitarie e ricerca Direttive e Regolamenti UE:

- www.europa.eu
- <http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it>

Tematiche Doganali e Intracomunitarie:

Sul Sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al link <https://www.adm.gov.it> è possibile reperire informazioni, documentazione ed accedere ad alcuni specifici servizi come:

- Controllo Tariffa doganale (codici di nomenclatura)
- Verifica Partite Iva
- Esportatore autorizzato (AEO)
- Verifica avvenute Esportazioni (MRN)

Dual Use:

- <https://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use>

Ricerca dazi di importazione e regole dei diversi Paesi del mondo:

- <https://madb.europa.eu/>

8. Modelli e Allegati

- Allegato 1: Modello EUR 1 (GUCE L 343/2015 pag. 829)
- Allegato 2: Long Term Declaration italiano (GUCE L 343/2015 Alleg. 22-16 pag. 839)
- Allegato 3: Long Term Declaration lingua inglese (GUCE L 343/2015 ENG Annex. 22-16 pag. 839)
- Allegato 4: Dichiarazione del fornitore (singola) (GUCE L 343/2015 Alleg. 22-15 pag. 838)
- Allegato 5: Istanza Status Esportatore Autorizzato (AEO)

ALLEGATO 1


29.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/825

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (Nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.	
3. Destinatario (Nome, indirizzo completo, paese) (Indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (Indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾ , descrizione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (Indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento d'esportazione ⁽²⁾ Modello N. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato <i>(Luogo e data)</i> <i>(Firma)</i>	 Timbro	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. <i>(Luogo e data)</i> <i>(Firma)</i>
⁽¹⁾ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa». ⁽²⁾ Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.		

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>..... (Luogo e data)</p> <p>..... (Firma)</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p>	<p>..... (Luogo e data)</p> <p>..... (Firma)</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>..... (¹⁾ Contrassegnare con una X la casella utile.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

ALLEGATO 2

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

(DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte

..... (1)

..... (2)

che sono regolarmente fornite a (3) sono originarie di(4) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con(5).

Dichiara (6):

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

Cumulo applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al (7)

Si impegna a informare immediatamente della perdita della validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... (8)

..... (9)

..... (10)

-
1. Descrizione.
 2. Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio il numero di modello.
 3. Nome della società rifornita.
 4. L'Unione Europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.
 5. Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.
 6. Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali, con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuropeo mediterraneo dell'origine.
 7. Indicare le date. Il periodo non può essere superiore a 24 mesi o a 12 mesi se la dichiarazione è stata rilasciata a posteriori.
 8. Luogo e data.
 9. Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.
 10. Firma

Tratto dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343/839 ALLEGATO 22-16

ALLEGATO 3

Long-term supplier's declaration for products having preferential origin status

The supplier's declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

DECLARATION

I, the undersigned, declare that the goods described below:

..... (1)

..... (2)

which are regularly supplied to(3), originate in (4) and satisfy the rules of origin governing preferential trade with (5).

I declare that (6):

- Cumulation applied with (name of the country/countries)
- No cumulation applied

This declaration is valid for all shipments of these products dispatched from: to (7).

I undertake to inform immediately if this declaration is no longer valid.

I undertake to make available to the customs authorities any further supporting documents they require.

..... (8)

..... (9)

..... (10)

-
1. Description.
 2. Commercial designation as used on the invoices, e.g. model No.
 3. Name of company to which goods are supplied.
 4. The European Union, country, group of countries or territory, from which the goods originate.
 5. Country, group of countries or territory concerned.
 6. To be completed, where necessary, only for goods having preferential origin status in the context of preferential traderelations with one of the countries with which pan-Euro-Mediterranean cumulation of origin is applicable.
 7. Give the dates. The period shall not exceed 24 months or 12 months if the declaration was issued retrospectively.
 8. Place and date.
 9. Name and position, name and address of company.
 10. Signature.

ALLEGATO 4

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

(DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito elencate nel presente documento (1) sono originarie di (2) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con(3).

Dichiara (4):

- Cumulo applicato con(nome del paese/dei paesi)
 Cumulo applicato

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

..... (5)
 (6)
 (7)

1. Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, esse devono essere chiaramente indicate e contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: "elencate nel presente documento e contrassegnatesono originarie di ...".
2. L'Unione Europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.
3. Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.
4. Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali, con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuropeo mediterraneo dell'origine.
5. Indicare le date. Il periodo non può essere superiore a 24 mesi o a 12 mesi se la dichiarazione è stata rilasciata a posteriori.
6. Luogo e data.
7. Nome e funzione nella società.
8. Firma

Tratto dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343/839 ALLEGATO 22-15

ALLEGATO 5



UNIONE EUROPEA
MODELLO



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Domanda di autorizzazione AEO

Articolo 38 del Codice doganale dell'Unione-Reg. (UE) n. 952/2013

1. Richiedente 	Riservato agli uffici doganali
2. Tipo di autorizzazione richiesta <input checked="" type="radio"/> Autorizzazione AEO – Semplificazioni doganali <input type="radio"/> Autorizzazione AEO – Sicurezza <input type="radio"/> Autorizzazione AEO – Semplificazioni doganali / Sicurezza	
3. Identificazione del richiedente (EORD) 	4. Stato giuridico del richiedente
5. Data di costituzione 	6. Luogo dove è tenuta o accessibile la contabilità principale ai fini doganali
7. Numero di partita IVA Numero d'identificazione dell'operatore Numero di registrazione legale 	8. Persona responsabile delle questioni doganali (nome, telefono, fax, e-mail, pec)
9. Persona di contatto per l'istanza 	10. Persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione

Per compilare il formulario consultare le note esplicative

<p>21. Consenso per la pubblicazione nell'elenco dei possessori dell'autorizzazione:</p> <p><input type="radio"/> SI</p> <p><input type="radio"/> NO</p>	<p>22. Dimensione del richiedente</p> <p><input type="radio"/> 1. MICRO</p> <p><input type="radio"/> 2. PICCOLA</p> <p><input type="radio"/> 3. MEDIA</p> <p><input type="radio"/> 4. GRANDE</p> <p><input type="radio"/> 5. PERSONA FISICA</p>				
<p>23. Documenti allegati</p> <div style="border: 1px solid black; height: 70px; width: 100%;"></div>					
<p>24.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>Funzione del firmatario: <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>Nome: <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> <p>Firma¹:</p> </td> <td style="border: none;"> <p>Data: <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/></p> </td> </tr> </table>		<p>Funzione del firmatario: <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p>	<p>Nome: <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p>	<p>Firma¹:</p>	<p>Data: <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/></p>
<p>Funzione del firmatario: <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p>	<p>Nome: <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p>				
<p>Firma¹:</p>	<p>Data: <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/></p>				

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di
 funzionario addetto, ai sensi dell'art 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., attesta che
 l'istanza è stata sottoscritta dal summenzionato/a in sua presenza, previo accertamento
 dell'identità personale risultante dall'esibizione del documento.

_____ (luogo) _____ (data)

Il funzionario addetto

Se l'istanza non viene sottoscritta in presenza del funzionario addetto deve essere presentata unitamente a copia
 fotostatica non autenticata del documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00 s.m.i.